

N. R.G. 3016 /2016



**TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO**  
SEZIONE SPECIALIZZATA DELLE IMPRESE

Il Tribunale di Trento, nelle persone di

Monica Attanasio	PRESIDENTE est.
Renata Fermanelli	GIUDICE
Benedetto Sieff	GIUDICE

riunito in camera di consiglio nel procedimento n. 3016/2016 V.G. promosso ex art. 2409 c.c. dal Collegio Sindacale di T. S.p.A., osserva quanto segue

\*\*\*

In data 1° luglio 2016 i dott.ri L. A., W. B. e A. S., componenti effettivi del Collegio dei Sindaci di T. S.p.A., *holding* di un gruppo di imprese di cui faceva parte T. M. S.p.A., società ammessa alla procedura di concordato preventivo e nei cui confronti pendeva procedimento ex art. 173 l. fall., proponevano ricorso a mente dell'art. 2409 c.c.

Essi esponevano che gli amministratori della società si erano resi responsabili di gravi irregolarità gestionali, segnatamente a causa:

- della totale inadeguatezza o assoluta mancanza della gestione della crisi economica-finanziaria della società;
- della mancata adozione dei provvedimenti imposti dagli artt. 2446 e 2447 in presenza di perdite che avevano dapprima ridotto il capitale sociale per oltre un terzo e poi l'avevano completamente eroso;
- della ritardata predisposizione dei bilanci d'esercizio al 31.12.2014 ed al 31.12.2015;
- del mancato versamento di imposte e tasse per importi tali da rendere configurabile il reato di cui all'art. 10 ter del d.lgs. n. 74/2000.

All'udienza fissata per la comparizione delle parti si costituivano il dott. L. L. e il dott. O. S., rispettivamente Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato (dimissionario) della T., ma, poiché la notifica non era andata a buon fine nei confronti di altri membri del Consiglio, e la compagine dell'organo gestorio aveva nel frattempo subito delle modifiche, il Collegio

Pagina 1



rinvia l'udienza al 29 settembre 2016, con concessione di termine per la rinnovazione della notifica/integrazione del contraddittori.

Per tale udienza si costituivano altresì in giudizio P. F. e M. U., mentre T. S.p.A., l'altro amministratore M. M., ed i dott.ri S., R. e P. F. i quali ultimi avevano *medio tempore* assunto la carica di liquidatori della società, rimanevano contumaci non ostante la ritualità della notifica.

Gli ex amministratori costituitisi instavano per la declaratoria di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, atteso che la società era stata messa in liquidazione, eccependo in ogni caso la mancanza dei presupposti dell'azione ex art. 2409 e l'insussistenza delle irregolarità denunciate.

\*\*\*

È noto – e su questo tutte le parti convengono – che l'art. 2409 c.c. presuppone il fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano commesso, anche senza dolo o colpa, irregolarità nella gestione, le quali devono essere gravi, attuali nel momento in cui si richiede l'intervento del tribunale, e tali da poter recar danno alla società o a una o più società controllate.

Lo stato di liquidazione della società, o, come nella specie, la messa in liquidazione della società nelle more dell'instaurazione del contraddittorio, non è di per sé ostativa all'esercizio dell'azione prevista dall'art. 2409 ed all'adozione dei provvedimenti da essa contemplati (cfr. Cass., 18 marzo 2000, n. 5001), potendo anche in tal caso sussistere, o persistere, l'esigenza, che la norma è intesa a soddisfare, di ripristinarne la regolare gestione.

La circostanza che T. sia stata messa in liquidazione (deliberata dall'assemblea dei soci il 6 luglio 2016, ma iscritta nel registro delle imprese soltanto un mese dopo, il 5 agosto 2016) può tuttavia incidere, escludendola, sulla sussistenza dei requisiti dell'azione, ed in particolare su quello dell'attualità: ciò è evidente per la contestazione afferente la mancata adozione dei provvedimenti previsti dagli artt. 2446 e 2447 c.c., ma vale anche per quella del mancato pagamento di tasse e imposte, sia perché il soddisfacimento dei creditori sociali presuppone la predisposizione del bilancio iniziale di liquidazione e la dismissione degli *assets*, sia in quanto, in presenza di una situazione di insolvenza, anche nella liquidazione volontaria i pagamenti devono avvenire nel rispetto della *par condicio creditorum* e delle cause di prelazione.



Non altrettanto può invece ritenersi per le altre due irregolarità contestate, concernenti la mancata predisposizione dei bilanci degli ultimi due esercizi, e la gestione della crisi di impresa.

Quanto alla prima, va osservato che quei bilanci (che da visura camerale aggiornata risultano non ancora approvati) costituiscono il necessario presupposto del bilancio iniziale di liquidazione. Per altro verso, le ragioni addotte dagli ex amministratori a giustificazione del ritardo (la difficoltà di valutare il valore della partecipazione in T. M., per le incognite legate all'evoluzione della procedura di concordato di tale società) sono venute meno al più tardi nel novembre 2015, allorquando T. M. depositò la proposta di concordato, tant'è vero che le bozze di bilancio predisposte nel marzo 2016 già tenevano conto di tale situazione (con una valutazione effettuata ancora con criteri di continuità, stante la temporanea prosecuzione dell'attività di impresa, ma ispirata a estrema prudenza – cfr. i docc. 24 e 25 del fascicolo attoreo), situazione che in seguito, con l'abbandono anche della prospettiva di una continuità indiretta, poté solo peggiorare; tali bilanci, sui quali peraltro sia la società di revisione che il Collegio dei Sindaci si erano espressi in senso sfavorevole, vennero portati per l'approvazione all'assemblea dei soci del 27 maggio 2016, che si concluse però senza che tale punto dell'ordine del giorno venisse trattato, ed alla quale non fece seguito una tempestiva convocazione di nuova assemblea da parte dell'organo gestorio (vi provvederà il Presidente L. soltanto il 13 giugno, e solo dopo che il Collegio Sindacale aveva convocato l'assemblea ai sensi dell'art. 2406 c.c.).

Per quel che invece concerne lo stato di crisi, la necessità della sua gestione non cessa con la messa in liquidazione della società, nella misura in cui il mancato ricorso ai più opportuni strumenti negoziali o procedurali può portare ad un aggravamento del dissesto (si pensi al decorso degli interessi, o alle iniziative giudiziali che possono essere assunte dai creditori ed al carico delle spese legali che esse comportano, o al rischio del consolidamento di iscrizioni ipotecarie). Ciò tanto più in considerazione della portata di quel dissesto (le bozze dei bilanci riportavano un patrimonio netto negativo per € 14.293.155,00 per il 2014 e di € 15.092.747,00 per il 2015), e dell'estremo ritardo e dell'inadeguatezza della pregressa gestione della crisi: a fine settembre 2015 il Consiglio di Amministrazione revocò la delibera assunta tre mesi prima ai sensi dell'art. 152 l. fall. per la presentazione di una domanda di concordato preventivo, decidendo di percorrere la strada di un piano di risanamento ex art. 67 l. fall., malgrado che il Collegio dei Sindaci avesse espresso parere contrario in ordine allo



strumento prescelto, evidenziando come esso non comportasse gli effetti protettivi di cui all'art. 168 l. fall., né la cristallizzazione dei crediti ex artt. 169 e 55 l. fall., né, infine, la sospensione degli obblighi di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c.; il proponimento allora espresso dall'organo amministrativo era quello di raccogliere in tempi rapidi l'adesione dei creditori, e di accedere ad una procedura concorsuale ove i creditori ovvero la situazione economica-finanziaria della società non avessero confortato l'ipotesi del piano di risanamento (cfr. i verbali delle riunioni del Consiglio del 7 e 23 settembre 2015 – docc. 11 e 12 del fascicolo L. n. 13/2012 – O. n. 13/2012); pochi mesi dopo, i professionisti incaricati della elaborazione del piano evidenziarono l'esistenza di pesanti criticità su entrambi questi fronti (nella riunione del 22 dicembre 2015 la dott.ssa P. ... faceva infatti presente che, sia nell'ipotesi di un piano di risanamento che in quella di un concordato con continuità aziendale, sarebbe stato necessario *“un significativo apporto di nuova finanza (per entità superiori al valore dell'attivo) ... Nell'ipotesi di piano 67 l'equity necessario per mantenere tutte le attività, con un pagamento al 5% dei chirografari, sarebbero pari ad almeno 7 milioni di euro. Sono peraltro, tuttora in corso le due diligence fiscali da cui potrebbero derivare passività e rischi maggiori di quelli oggi stanziati”*; a sua volta, l'avv. S. ... F. ..., a seguito di incontri con le Casse Rurali, riferiva *“delle notevoli difficoltà che si prospettano per l'ottenimento del consenso totalitario necessario per l'approvazione del piano stante la bassa percentuale che si potrebbe proporre e la riottosità di alcuni dei creditori. Ribadisce, inoltre, le criticità associate al reperimento dell'equity necessari per sostenere un Piano 67 posto che la somma che si richiede ai soci è persino superiore all'attivo sociale ed invita il Consiglio a valutare anche strade alternative”* – *ibidem*, doc. n. 13); ciò non ostante, nessuna decisione e nessuna concreta iniziativa per la gestione della crisi venne assunta dall'organo gestorio.

Tanto premesso, va tuttavia osservato che, con la messa in liquidazione della società, l'assemblea dei soci ha nominato quali liquidatori due soggetti diversi da quelli che avevano rivestito in passato la carica di amministratori e le cui irregolarità sono state denunciate dai Sindaci.

Ricorre, pertanto, come sottolineato dai ricorrenti, l'ipotesi prevista dall'art. 2409, comma 3°, c.c., senza che possa eccepirsi, come fatto dalla difesa del L. n. 13/2012 e dell'O. n. 13/2012, la mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti dei liquidatori o un difetto di legittimazione attiva alla “prosecuzione del giudizio” nei loro confronti, atteso che ai liquidatori, cui il ricorso è stato peraltro notificato, non si imputa allo stato



alcuna irregolarità; né rileva la “mancata accettazione del contraddittorio su quest’ultima domanda”, posto che la sospensione prevista dal citato comma 3° costituisce uno dei possibili sviluppi del procedimento instaurato ai sensi dell’art. 2409 (che, si ricorda, è procedimento di volontaria giurisdizione e non contenzioso) che non richiede affatto una domanda di parte.

Il procedimento deve quindi essere sospeso, per un periodo che si determina in tre mesi, onde consentire ai liquidatori di intraprendere senza indugio le verifiche e le iniziative di cui al comma 3° dell’art. 2409 c.c., con obbligo di relazionare al Tribunale sugli accertamenti e le attività compiute, una prima volta, entro quindici giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, e, successivamente, con cadenza mensile.

Occorre inoltre fissare sin d’ora l’udienza per la prosecuzione del procedimento al termine del periodo di sospensione, salva la sua anticipazione in caso di inottemperanza dei liquidatori ai doveri tutti di cui all’art. 2409, comma 3°, c.c.

Va infine effettuata segnalazione dello stato di insolvenza al Pubblico Ministero, ai sensi dell’art. 7 l. fall., in considerazione della situazione di squilibrio patrimoniale emergente dalle bozze di bilancio del 2014 e 2015 (confermato inoltre, in termini peggiorativi, dalla dott.ssa P. nella riunione del 22 dicembre).

P.Q.M.

Sospende il procedimento ex art. 2409 c.c. per un periodo di mesi tre dalla comunicazione del presente provvedimento.

Dispone che liquidatori provvedano alla trasmissione al Tribunale di relazioni sugli accertamenti e le attività compiute, una prima volta, entro quindici giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, e successivamente con cadenza mensile.

Fissa per la prosecuzione del procedimento l’udienza del giorno 12 gennaio 2017, h. 12, salva la sua anticipazione in caso di inottemperanza dei liquidatori ai doveri tutti di cui all’art. 2409, comma 3°, c.c.

Dispone la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, segnalando l’insolvenza ai sensi dell’art. 7 l. fall.

Trento, addì 29 settembre 2016

Il Presidente

Dott.ssa Monica Attanasio

